

## **L'esercizio dell'attività di noleggio autovetture da parte di società di persone o di capitali**

*Il quesito posto da una impresa associata sul negato trasferimento di una autorizzazione di noleggio autovetture ad una impresa strutturata in forma societaria, ha riproposto la controversa questione dell'ammissibilità dell'intestazione di tali autorizzazioni amministrative a strutture costituite in forma societaria. A tale quesito la Segreteria nazionale ha risposto nei seguenti termini:*

### **RISPOSTA QUESITO DELUXE CARS S.R.L.**

In relazione al quesito da Voi postoci con riferimento all'avvenuta cessione di ramo di azienda comprendente il contestuale trasferimento della titolarità di una autorizzazione di noleggio autovettura con conducente, si precisa quanto segue:

a) l'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, nel classificare la figura giuridiche che possono essere titolari di licenze taxi o di autorizzazioni noleggio autovettura, introduce una interessante distinzione perché mentre nega per le licenze taxi l'attribuzione a figure giuridiche distinte dalla persona fisica o dalla ditta individuale, ammette tra le figure giuridiche cui attribuire le autorizzazioni di noleggio autovetture anche "gli imprenditori privati", purché esercitino esclusivamente tale attività. Anche se non è chiara la formulazione normativa, poiché la nozione di imprenditore privato è definita dall'articolo 2082 del codice civile, non può negarsi che qualunque modalità organizzativa scelta dall'imprenditore per esercitare la propria attività rientri nella nozione generale di cui alla succitata definizione del codice civile. Pertanto, anche una società purché abbia come esclusiva attività quella di noleggio autovetture può essere titolare delle relative autorizzazioni;

b) la previsione dell'articolo 9 della stessa legge n. 21/1992 non esclude quanto sopra detto, perché evidentemente è rivolta soltanto a disciplinare i casi in cui il trasferimento delle licenze taxi o delle autorizzazioni di noleggio autovetture avvenga tra persone fisiche, ma non è certo volta a negare ciò che il precedente articolo 7 concede, limitandosi a stabilire i requisiti che il nuovo soggetto fisico deve possedere per entrare in possesso dei suddetti titoli amministrativi. Ciò detto, in base all'esame delle prescrizioni specifiche contenute nella legge n. 21/1992, si aggiunge che l'interpretazione fornita trova attualmente ulteriori motivi di riconoscimento dall'avvenuta introduzione della facoltà riconosciuta alle imprese professionali di noleggio autobus con conducente di essere anche titolari di autorizzazioni di noleggio autovetture con conducente (articolo 2 legge 11 agosto 2003 n. 218). Ora, se il legislatore ha espressamente attribuito alle società di trasporto autobus il diritto ad acquisire anche la titolarità di autorizzazioni di noleggio autovetture, sarebbe incomprensibile ed irragionevole sotto il profilo della certezza del diritto, continuare a negare tale diritto ad una società che intenda esclusivamente svolgere l'attività di noleggio autovettura con conducente.

Pertanto, al quesito posto si ritiene di poter rispondere affermativamente e quindi appare non corretto l'atteggiamento del Comune che nega il trasferimento. Non si è potuto, per la genericità del richiamo, verificare la fondatezza del richiamo fatto al Consiglio di Stato, che potrebbe essere stato addirittura travisato dal momento che appare assai difficile che il Consiglio di Stato assuma una posizione in contrasto con norme di legge e soprattutto con la ratio legislativa conseguente e connessa all'avvenuta riforma settoriale in tema di liberalizzazione dell'esercizio dell'attività professionale di trasporto persone su strada.

*Il Comune che ha rifiutato tale voltura, correttamente ha fornito al soggetto richiedente una serie di precedenti interpretativi e giurisprudenziali, anche recenti, dai quali risulta la costante posizione negativa espressa dal Consiglio di Stato, sia in sede consultiva che in sede giurisdizionale, alla estensione in via interpretativa del diritto da parte di società di persone o di capitali a divenire assegnatarie di autorizzazione di noleggio autovetture con conducente.*

*Pur nel rispetto della posizione assunta dal Consiglio di Stato fin dal 1996 in sede consultiva e successivamente confermata in sede giurisdizionale anche da alcune recenti decisioni (Sez. V, ordinanza 2 dicembre 2008 n. 6504; Sez. VI, decisione 14 aprile 2008 n. 1583), si ritiene di confermare la nostra interpretazione difforme basata non tanto sulla contestazione della portata letterale delle disposizioni della*

*legge n. 21/1992, argomento che è stato sempre e soltanto affrontato dalle difese dei ricorrenti nei vari giudizi che si sono conclusi con le decisioni sopra richiamate, quanto sull'efficacia innovativa costituita dalla norma di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 11 agosto 2003 n. 218, che ha espressamente riconosciuto il diritto delle imprese professionali di noleggio con autobus di acquisire anche la titolarità di autorizzazioni di noleggio autovetture.*

*E' questo un argomento che i ricorsi di cui sopra non hanno minimamente affrontato: ed è principio generale di diritto processuale che il giudice è tenuto a pronunciarsi solo sulle questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti. Non è neppure un caso che, allo scopo di evitare la necessità di dover ricorrere ad altri giudizi per rivendicare un diritto che l'ordinamento ha ormai chiaramente riconosciuto, l'Associazione abbia espressamente indicato tra le modifiche immediate da apportare alla legge n. 21/1992 proprio quella di prevedere la forma societaria tra quelle riconosciute quali soggetti titolari di siffatte autorizzazioni.*